ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 26

Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e a scelta sono ridotti a meta', per tutte le carriere. Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione primo segretario contabile, primo archivista e qualifiche equiparate, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esami di idoneta', sono ridotti di due anni. Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste, in precedenti promozioni.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-26-riduzione-del-periodo-di-anzianita-per-le-promozioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it